

8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 e dell'articolo 296 TFUE

- Esiste un interesse pubblico rilevante nel conoscere la reazione della Commissione riguardo a una misura notificata che viola le libertà e i diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione non ha spiegato perché considera tale interesse meno importante di quello di non divulgazione.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 241, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

⁽³⁾ Sentenza del 7 settembre 2017, Francia/Schlyter (C-331/15 P, EU: C:2017:639).

Ricorso proposto il 13 novembre 2017 — CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP)

(Causa T-756/17)

(2018/C 022/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH (Berlino, Germania) (rappresentante: P.-C. Thielen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «WORLD LAW GROUP» — Domanda di registrazione n. 14 667 844

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 agosto 2017, procedimento R 329/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa alla domanda di registrazione di marchio n. 14 667 844 nella misura in cui la domanda di registrazione di marchio è respinta;
- condannare l'EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — Perfect Bar / EUIPO (PERFECT BAR)

(Causa T-758/17)

(2018/C 022/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso in questione: marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «PERFECT BAR» — Domanda di registrazione n. 15 374 085

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2017, procedimento R 2439/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e autorizzare la registrazione del marchio richiesto, ossia la domanda di marchio dell'Unione europea n. 015374085 «PERFECT BAR»;
- condannare l'EUIPO alle spese derivanti dal procedimento dinanzi al Tribunale e all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — Perfect Bar / EUIPO (PERFECT Bar)

(Causa T-759/17)

(2018/C 022/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso in questione: marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «PERFECT Bar» — Domanda di registrazione n. 15 376 064

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2017, procedimento R 2440/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e autorizzare la registrazione del marchio richiesto, ossia la domanda di marchio dell'Unione europea n. 015376064 «PERFECT BAR»;
- condannare l'EUIPO alle spese derivanti dal procedimento dinanzi al Tribunale e all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
-